

# COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Servizi di Amministrazione Prot. n.

**Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali**

**OGGETTO:** Realizzazione di un nuovo asilo nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni - affidamento incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica di progettazione all'arch. Andrea Benedetti C.F. BNDNDR60A31L424D.

L'anno 2016 del mese di ..... il giorno ....., in una sala del Municipio di Trieste;

Premesso che è stata riscontrata la necessità di realizzare nuova nuova sezione di asilo nido presso il comprensorio in oggetto e ciò al fine di far fronte alla crescente domanda dei cittadini;

vista la necessità di acquisire in tempi brevi la documentazione tecnico-economica di cui sopra al fine di poter adeguare i relativi strumenti di programmazione;

accertata l'indisponibilità all'interno dell'Ente di tecnici disponibili e con la specifica professionalità trattandosi di intervento da eseguirsi su edificio vincolato;

che con determinazione dirigenziale n. dd. - a firma del Direttore di Area dei LL.PP - è stato disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato ..... - Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali – domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

ed il dott. arch. Andrea Benedetti con studio a Trieste in via - nato a Trieste il 31/1/1960 - iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici e conservatori della provincia di Trieste al n. 355 di seguito indicato anche come "professionista", si conviene e stipula quanto segue:

## **Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida al dott. arch Andrea Benedetti che accetta, l'incarico di redazione di uno studio di fattibilità tecnica - per l'inserimento di un asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle di San Giovanni.

## **Art. 2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà conformarsi a tutte le normative tecniche ed amministrative di settore, con particolare riguardo alle seguenti: legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, D.P.Reg. 230/2011 modificato con D.P.Reg. 153/2003 e

con D.P.Reg. 174/2015, decreto ministero dell'Interno 16 luglio 2014 e decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50..

Nello sviluppo di dettaglio del progetto, il professionista dovrà tener conto delle finalità che lo stesso è inteso ad assicurare come specificatamente indicate all'art 23, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I documenti e gli elaborati che il professionista andrà a produrre dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo. In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4.

### **Art. 3) COLLABORATORI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2 .

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

### **Art. 4) TERMINI**

Il presente contratto decorre dalla comunicazione di avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del presente atto. Per l'espletamento della prestazione di cui al precedente art. 2 si conviene il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione che precede.

### **Art. 5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare la seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

### **Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre al caso di risoluzione già disciplinato all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art. 8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **Art. 9) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante dall'offerta allegata sub "A" al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro **15.000,00** a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 600,00 ed Euro 3.432,00 per un totale di Euro 19.032,00.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata a saldo ad avvenuta presentazione del progetto commissionato corredato dal parere richiesto.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

#### **Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: **IT92H 020080224200004459790** acceso presso UNICREDIT BANCA SPA, AGENZIA CARDUCCI, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il **professionista incaricato** le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni Società LLOYD'S.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. A0160057900 con decorrenza dal 21/12/2015 al 21/12/2016 per un massimale di Euro 1.000.000,00

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

#### **Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31

dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

#### **Art. 15) CONTROVERSIE**

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **Art. 16) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 17) RINVIO**

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

#### **Art. 18) ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in VIA BELPOGGIO 3, TRIESTE - , presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

#### **Art. 19) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **ART. 20) CLAUSOLE FISCALI**

Il valore presunto del presente atto è di Euro 15.000,00. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 15/11/2016

Il Professionista



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DI TRIESTE  
dott. Andrea BENEDETTI  
N. ISCRIZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 12/12/2016 10:26:04

IMPRONTA: 2334ACCCF627CFE8E4C06A0702C0A4CE32C56C532AF9D6A884CE5D95CEEDB555  
32C56C532AF9D6A884CE5D95CEEDB55562F810E2CFE776C2DA3612D10F68749D  
62F810E2CFE776C2DA3612D10F68749D1F8F97483ED0288AB2CEB2D864200951  
1F8F97483ED0288AB2CEB2D8642009517C0B2FB51BE8DA864E4570C7EDD069B9